

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003**

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Slovenia, approvato con la decisione 1999/144/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 21 dicembre 1998 ⁽¹⁾, relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia. Il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia ⁽²⁾.

(2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica la decisione n. 5/2001. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1° luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni del protocollo n. 3.

(3) La procedura di adozione di una decisione che modifichi la decisione n. 5/2001 non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° luglio 2003. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Slovenia a decorrere dal 1° luglio 2003.

(4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non si applicano dazi, mentre per altri vanno aperti contingenti esenti da dazi.

(5) Il regolamento (CE) n. 2057/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti trasformati originari della Slovenia ⁽³⁾ dovrebbe continuare ad essere d'applicazione per talune merci contemplate dal protocollo n. 3, ma non elencate nel presente regolamento.

(6) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, dovrebbero continuare ad essere di applicazione le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

(7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in Slovenia non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1520/2000 (CE) della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽⁴⁾.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾ prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

⁽³⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 (GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 37 del 7.2.2002, pag. 10.

- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2057/2001 continua ad essere d'applicazione per il contingente tariffario aperto al N. di ordine 09.1758 per i prodotti con codice NC 2001 90 96.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 6

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 2003 le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia ed elencati nell'allegato I sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto analogo.

La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Slovenia conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia ed elencati nell'allegato II sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto analogo ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali di cui all'allegato.

Articolo 7

I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Le quantità di merci soggette ai contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2057/2001 e immesse in libera pratica dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 saranno esattamente raffrontate alle quantità previste nei contingenti tariffari corrispondenti di cui all'allegato II.

Articolo 8

Articolo 3

In forza del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato ed esportati in Slovenia non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 ⁽²⁾ del Consiglio del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I e nell'allegato II o per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati alla cui importazione non si applicano dazi e restituzioni all'esportazione

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
0502 90 00	– altri
0503 00 00	cascami di queste setole o di questi peli; crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 10	– – gregge
0505 10 90	– – altri
0505 90 00	– altri
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate
0506 90 00	– altri
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio
0507 90 00	– altri
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10	– gregge
0509 00 90	– altri
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce

(1)	(2)
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – – Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucilagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	– – di liquirizia
1302 13 00	– – di luppolo
1302 14 00	– – di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	– – altro:
1302 19 30	– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari
	– – – altro:
1302 19 91	– – – – medicinali
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302 20 10	– – allo stato secco
1302 20 90	– – altri
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoi (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00	– Bambù
1401 20 00	– Canne d'India
1401 90 00	– altri
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:

(1)	(2)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1404 10 00	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
1404 20 00	– Linters di cotone
1404 90 00	– altri
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10	– Grasso di lana greggio
1505 00 90	– altri
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90 15	– Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	– Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altri:
1517 90 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	– altro:
1517 90 93	– Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfomatatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	– Linossina
	– altri:
1518 00 91	– Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	– altro:

(1)	(2)
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00	– Cere vegetali
1521 90	– altri:
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
1521 90 91	– – – gregge
1521 90 99	– – – altri
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	– Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	– – – sotto forma di strisce
1704 10 19	– – – altri
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	– – – sotto forma di strisce
1704 10 99	– – – altri
1704 90	– altri:
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»
	– – altro:
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	– – – Confetti e prodotti simili confettati
	– – – altro:
1704 90 65	– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

(1)	(2)
1704 90 75	----- Caramelle
	----- altre:
1704 90 81	----- ottenuti per compressione
ex 1704 90 99 (Codice Taric 1704 90 99 10)	----- altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00	– non sgrassata
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15	– non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
1806 10 30	– avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10	– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %
1806 20 30	– aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
	– altro:
1806 20 50	– aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %
1806 20 70	– Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
ex 1806 20 80 (Codice Taric 1806 20 80 10)	– Glassatura al cacao [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]
ex 1806 20 95 (Codice Taric 1806 20 95 10)	– altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	– ripiene
1806 32	– non ripiene

(1)	(2)
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	--- altri
1806 90	- altri:
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:
	--- cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	---- contenenti alcole
1806 90 19	---- altro
	--- altro:
1806 90 31	---- ripieni
1806 90 39	---- non ripieni
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao
ex 1806 90 90 (Codice Taric 1806 90 90 11 e 1806 90 90 91)	-- altri [esclusi i prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 10	-- a base di granturco
1904 10 30	-- a base di riso
1904 10 90	-- altri
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
	-- altro:
1904 20 91	--- a base di granturco

(1)	(2)
1904 20 95	--- a base di riso
1904 20 99	--- altri
1904 30 00	- Bulgur di grano
1904 90	- altri:
1904 90 10	-- Riso
1904 90 80	-- altri
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdini
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti:
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 31 19	---- altro
	--- altro:
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
	---- altre:
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno
1905 31 99	----- altre
1905 32	-- Cialde e cialdine:
	-- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 32 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 32 19	---- altro
	--- altro:
1905 32 91	---- salate, anche ripiene

(1)	(2)
1905 32 99	---- altro
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	-- Fette biscottate
1905 40 90	-- altri
1905 90	– altri:
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	-- altro:
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	--- altro:
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	– altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	-- altro:
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

(1)	(2)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi – altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:
2008 91 00	– – Cuori di palma
2008 99	– – altro: – – – senza aggiunta di alcole: – – – – senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %
2101 11 19	– – – altri
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	– – – altri
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati – – Preparazioni:
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2101 20 98	– – – altri
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

(1)	(2)
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta
2101 30 19	--- altri
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta
2101 30 99	--- altri
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10	- Lieviti vivi:
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
	-- Lieviti di panificazione:
2102 10 31	--- secchi
2102 10 39	--- altri
2102 10 90	-- altri
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	-- Lieviti morti:
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	--- altri
2102 20 90	-- altri
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	-- altri
2106 90	- altri:
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altro:
2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

(1)	(2)
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:
2201 10 11	– – Acque minerali naturali:
2201 10 11 11	– – – senza diossido di carbonio
2201 10 19	– – – altri
2201 10 90	– – altri
2201 90 00	– altri
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90	– altri:
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2202 90 91	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
2202 90 91 11	– – – inferiore a 0,2 %
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %
2203 00	Birra di malto:
2203 00 01	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:
2203 00 01 01	– – presentata in bottiglie
2203 00 09	– – altri
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2205 90	– altri:
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

(1)	(2)
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce:
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12	– – – Cognac
2208 20 14	– – – Armagnac
2208 20 26	– – – Grappa
2208 20 27	– – – Brandy de Jerez
2208 20 29	– – – altri
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40	– – – Distillato greggio
	– – – altro:
2208 20 62	– – – – Cognac
2208 20 64	– – – – Armagnac
2208 20 86	– – – – Grappa
2208 20 87	– – – – Brandy de Jerez
2208 20 89	– – – – altro
2208 30	– Whisky:
	– – Whisky detto «Bourbon» , presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	– – – superiore a 2 litri
	– – Whisky detto «Scotch»:
	– – – Whisky detto «malt» , presentato in recipienti di capacità:
2208 30 32	– – – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 38	– – – – superiore a 2 litri
	– – – Whisky detto «blended» , presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52	– – – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 58	– – – – superiore a 2 litri
	– – – altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72	– – – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 78	– – – – superiore a 2 litri
	– – altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 88	– – – superiore a 2 litri

(1)	(2)
2208 40	– Rum e tafia: – – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %) – – – altro:
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro
2208 40 39	– – – – altro – – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 40 51	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %) – – – altro:
2208 40 91	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro
2208 40 99	– – – – altro
2208 50	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): – – Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 19	– – – superiore a 2 litri – – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 99	– – – superiore a 2 litri
2208 60	– Vodka: – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:
2208 60 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 19	– – – superiore a 2 litri – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:
2208 60 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 99	– – – superiore a 2 litri
2208 70	– Liquori:
2208 70 10	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 70 90	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
2208 90	– altri: – – Arak, presentato in recipienti di capacità:

(1)	(2)
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 38	--- superiore a 2 litri
	-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 41	---- Ouzo
	---- altre:
	----- Acquaviti:
	----- di frutta:
2208 90 45	----- Calvados
2208 90 48	----- altre:
	----- altre:
2208 90 52	----- Korn
2208 90 54	----- Tequila
2208 90 56	----- altre:
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri
	---- Acquaviti:
2208 90 71	----- di frutta
2208 90 75	----- Tequila
2208 90 77	----- altre
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 99	--- superiore a 2 litri
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altri:

(1)	(2)
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
	-- Oleoresine d'estrazione:
3301 90 21	--- di liquirizia e di luppulo
3301 90 30	--- altri
3301 90 90	-- altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
	---- altre:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	-- altri
3501 90	- altri:
3501 90 90	-- altri
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00	-- Acido stearico
3823 12 00	-- Acido oleico
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio
3823 19	-- altro:
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi
3823 19 90	--- altri
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali

ALLEGATO II

Contingenti esenti da dazi per importazioni nella Comunità europea originarie della Slovenia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente esente da dazi
(1)	(2)	(3)	(4)
09.1754	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	1 000 t
	1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	
09.1759	2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	300 t
	2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:	
	2103 30 90	– – Senapa preparata	